

Comune di Arce



Regolamento Museo del Parco Archeologico di “Fregeallae”

PREMESSA

Il Museo denominato Parco Archeologico di Fregellae con sede in Arce (FR) - SS. 82 Valle del Liri km 84,600 si riconosce nella definizione di museo elaborata da ICOM, adottata ed integrata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali quale “istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo che acquisisce, conserva, compie ricerche, comunica ed espone le testimonianze materiali e immateriali dell’uomo e del suo ambiente ai fini di educazione, studio e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica”. Esso orienta in particolare la propria attività al patrimonio culturale e paesaggistico del territorio di riferimento.

Il presente regolamento è volto a disciplinare le modalità di accesso, le regole di comportamento, la fruizione, la valorizzazione e la tutela dei beni culturali rientranti nell’area del Parco Archeologico di “Fregellae”. La tutela naturalistica, archeologica, artistica del sito è alla base di ogni articolo del presente regolamento. La valorizzazione dell'area passa attraverso iniziative coordinate dall'Ente volte a considerare l'intero sito come patrimonio unico ed immenso della comunità tutta.

La salvaguardia da comportamenti impropri o da utilizzi distorti dell'immagine dell'area saranno contrastati al fine della difesa del sito e della comunità. Sulla base del regolamento e della normativa vigente nazionale e regionale, la Giunta Comunale in accordo con il Direttore Scientifico del Parco predispone la carta dei servizi. Il presente regolamento è redatto sulla base dello schema di Regolamento pubblicato dalla Regione Lazio (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 87 del 09/07/2020).

Articolo 2

Normativa di riferimento

Il presente schema di Regolamento è strutturato in relazione alla normativa vigente qui di seguito riportata:

- “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei” emanato nel maggio del 2001 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ex art. 150 del D.L. 112/1998.
- Decreto legislativo n. 42 del 2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e successive modifiche ed integrazioni.
- Decreto legislativo n. 156 del 2006 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 in relazione ai beni culturali”.
- Decreto legislativo n. 113 del 2018 “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”.
- Legge regionale n. n. 24 del 15 novembre 2019 “Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale”.

Inoltre, esso accoglie:

- la “Carta nazionale delle professioni museali”, promossa dalla Conferenza permanente delle associazioni museali italiane il 24 ottobre 2005.
- il “Codice Etico dell’ICOM per i Musei”, adottato dalla 15a Assemblea Generale dell’ICOM (International Council of Museums) il 4 novembre 1986.

- la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Faro 2005), sottoscritta dall'Italia nel 2013.

Articolo 3

Sede

La sede è costituita dall'area del Parco Archeologico estesa per circa 28.500 mq. Fanno parte del Parco l'ufficio di biglietteria, i servizi igienici e la sala didattica. Il Parco è dotato delle indispensabili misure di sicurezza, un sistema di recinzione antintrusione e un sistema di videosorveglianza, il cui uso è disciplinato da apposito regolamento. E' dotato inoltre delle indispensabili misure di abbattimento delle barriere architettoniche mediante percorsi di visita appositamente dedicati. L'ente proprietario identifica un responsabile della sicurezza che sarà nominato di anno in anno. Il Comune provvede a mantenere la struttura a norma sotto il profilo statico, impiantistico, igienico sanitario, della sicurezza per persone e cose, assicurando un'adeguata custodia dei locali e dei beni, direttamente o mediante affidamento a terzi. La sede del museo deve essere adeguatamente segnalata all'interno del centro abitato e sulle vie di comunicazioni principali in modo da facilitarne l'individuazione.

Articolo 4

Collezioni

Il museo è articolato in 3 padiglioni espositivi dedicati alle *domus* e 1 dedicato alle terme. Le collezioni del museo sono inalienabili e sono costituite dal patrimonio archeologico, da quello ambientale e paesaggistico.

Articolo 5

Finalità, funzioni e missione del Museo

Il *Parco* ha la missione di conservare, incrementare e valorizzare i propri beni mobili e immobili e di contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale, nonché di promuovere lo studio e la ricerca sia con risorse interne sia in collaborazione con partner nazionali ed internazionali nei settori di competenza e di diffondere detti studi e ricerche presso la comunità scientifica ed il pubblico.

Il Parco persegue le seguenti finalità:

- a. la migliore ed adeguata conservazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale nel territorio di competenza;
- b. la migliore e più ampia fruizione da parte del pubblico delle aree archeologiche con i loro monumenti, dei musei e delle attività museali connesse, nonché dei beni culturali di pertinenza;
- c. l'incremento dei servizi offerti al pubblico nelle aree di competenza, garantendone la qualità e l'efficienza della gestione, sviluppando ogni utile forma di integrazione con le attività culturali degli Enti, Istituzioni e comunità locali;
- d. l'organizzazione, nei settori scientifici di competenza del Parco, di mostre ed eventi culturali, incontri, seminari, convegni ed altri eventi, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati. Le manifestazioni dovranno tenere conto e svolgersi nel rispetto

- della missione e degli indirizzi dati dall'Amministrazione, privilegiando quelle che prospettino un legame con le collezioni esistenti o con i beni culturali e paesaggistici del territorio. Esse non devono compromettere la conservazione del patrimonio del Parco.
- e. la produzione e la promozione di studi, di ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche e divulgative, anche in collaborazione con enti e istituzioni, nazionali e internazionali, nonché con soggetti pubblici e privati
 - f. l'acquisizione di risorse finanziarie a garantire un'adeguata conservazione delle aree archeologico-monumentali, dei musei di pertinenza con le loro collezioni e depositi e di tutti i beni culturali conferiti e una più ampia e migliore fruizione del patrimonio del Parco;
 - g. la comunicazione e la disseminazione delle conoscenze sui materiali e sulle tematiche del Parco nella forma più inclusiva e partecipativa possibile, ai fini di istruzione, educazione e diletto.

Articolo 6

Adesione al Sistema Museale Nazionale, all'Organizzazione Museale Regionale e ad altre reti di servizi culturali

Il Comune si impegna a mantenere livelli minimi di qualità tali da permettere l'adesione all'Organizzazione Museale della Regione Lazio. Si impegna inoltre a tener presente gli obiettivi di miglioramento previsti per potenziare la protezione e la fruizione del patrimonio culturale museale. Nella convinzione dell'opportunità di condividere risorse e di collaborare con altre istituzioni il Parco si impegna a raggiungere gli standard minimi per l'accreditamento all'OMR e la consecutiva adesione al sistema PROUST. Qualora lo ritenesse necessario l'Amministrazione in accordo con la Direzione scientifica del Parco potrà aderire ad altri Sistemi di servizi culturali riconosciuti dalla Regione Lazio e/o costituire una rete cittadina di servizi culturali.

Articolo 7

Personale

Il personale minimo del Museo è costituito dal direttore e dal personale addetto ai servizi di vigilanza e accoglienza. Tutto il personale del Museo, sia interno che esterno all'amministrazione nonché il personale volontario, è chiamato a riconoscersi nel "Codice etico ICOM per i musei" e deve essere adeguatamente formato. Anche in caso di gestione esternalizzata, il personale è tenuto ad attenersi agli indirizzi dati dal direttore del Museo. Coerentemente con quanto definito dal Decreto sopra citato, ambito "Personale", si ritiene che la presenza di specifiche figure professionali nell'organigramma dell'ente titolare costituisca un aspetto essenziale per garantire la corretta gestione del museo e la capacità di definire un efficace progetto culturale. Alcune professionalità museali potranno essere condivise con altri istituti, mediante apposita convenzione e formale attribuzione dell'incarico. Il direttore scientifico è il custode e l'interprete dell'identità e della missione del Parco, nel rispetto della normativa vigente, nazionale e regionale. Egli è responsabile della gestione del Parco nel suo complesso, nonché dell'attuazione e dello sviluppo del suo progetto culturale e scientifico. Nella programmazione e nell'organizzazione delle attività scientifiche può avvalersi di collaborazioni con Enti Scientifici (Soprintendenza, Università, Accademie, Centri di Ricerca). È garante dell'attività del Parco nei confronti dell'Amministrazione, dei cittadini e della comunità scientifica. Al fine di preservare il Parco e di poter garantire una gestione più ampia possibile la figura del Direttore Scientifico dovrà essere ricoperta da archeologo di I fascia come previsto dalla Legge 110 del 2014. Il direttore, pertanto, deve possedere adeguato titolo di studio

(laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento in settori disciplinari attinenti alla tipologia prevalente del Museo, dottorato di ricerca o diploma di scuola di specializzazione in archeologia) e un *curriculum* attestante esperienza maturata nel settore museale (almeno 5 anni).

Per garantire la necessaria continuità alla gestione del Museo il direttore potrà essere:

- un dipendente del Comune o dell'Istituto (se in organico è presente figura con requisiti richiesti);
- soggetto privato titolare di un incarico a convenzione;

L'Ente dovrà inoltre individuare il Responsabile della Sicurezza secondo specifiche competenze e mediante attribuzione formale di incarico anche in condivisione con altri istituti.

Per le funzioni del direttore e le mansioni del personale in genere si fa riferimento alla "Carta nazionale delle professioni museali".

L'Amministrazione potrà servirsi, in aggiunta al personale di cui al primo capoverso, dell'opera di volontari o associazioni di volontariato operanti nel campo dei beni culturali. Le persone che vorranno prestare la loro opera presso il museo dovranno essere adeguatamente formate.

Articolo 8

Modalità di gestione e funzionamento

Il Parco Archeologico di "Fregellae" può essere gestito in forma diretta o in forma indiretta tramite concessione a terzi, anche in forma congiunta e integrata, secondo quanto disposto dall'art. 115 del Decreto L.gs n. 42/2004. In caso di gestione diretta è facoltà dell'Amministrazione di esternalizzare, secondo quanto previsto dalle vigenti normative, i servizi per il pubblico di cui all'art. 117 del D. L.gs n. 42/2004. Nel caso di affidamento a terzi o di esternalizzazione dei servizi al pubblico l'affidamento dovrà essere per almeno un triennio onde garantire la necessaria continuità e qualità dei servizi offerti oltre che un sufficiente livello di sicurezza. L'individuazione della direzione scientifica del Parco Archeologico di "Fregellae" resta comunque in capo al Comune di Arce che provvede alla nomina di tale figura secondo le prescrizioni di legge.

Il direttore predispone, con piena autonomia, sulla base degli indirizzi delineati dall'ente titolare e dell'individuazione delle risorse disponibili, il programma di funzionamento del Parco, articolato in progetti di cura e incremento delle collezioni, ricerca scientifica, educazione al patrimonio, rapporto con il territorio. Il Parco assicura l'accesso a tutti i visitatori italiani e stranieri, con particolare attenzione alle fasce sociali più deboli, e promuove la più ampia partecipazione della popolazione locale attraverso iniziative mirate di mediazione e integrazione culturale, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati. La fruibilità delle collezioni e del progetto culturale del Parco sono garantiti mediante la regolare apertura al pubblico per un numero di ore che può variare in relazione alla stagione estiva o invernale, in modo da tener conto delle esigenze del pubblico e da privilegiare i giorni e gli orari di presumibile maggiore affluenza. Il Parco pubblicizza adeguatamente gli orari di apertura all'ingresso del Parco, sul proprio sito web o su quello dell'Istituzione titolare.

L'ingresso al Museo avviene ordinariamente mediante pagamento di biglietto. L'Amministrazione stabilisce le tariffe e le eventuali agevolazioni, anche in base alle consuetudini nazionali e

internazionali. Gli accessi devono essere puntualmente registrati dal personale preposto all'accoglienza, anche se a titolo gratuito.

Articolo 9

Assetto finanziario e ordinamento contabile

Per il proprio funzionamento e per il perseguimento delle proprie finalità, il Museo utilizza le seguenti risorse:

- stanziamenti provenienti dal bilancio del Comune;
- contributi provenienti da enti pubblici o privati;
- introiti derivanti dalla vendita di beni (pubblicazioni, foto, cartoline, gadget, ecc.);
- introiti derivanti dalla vendita di servizi museali;
- eventuali sponsorizzazioni;
- introiti derivanti da attività di crowdfunding o altre forme di autofinanziamento;
- eventuali donazioni o disposizioni testamentarie ed altre elargizioni fatte a qualunque titolo da persone giuridiche o fisiche in favore del Comune con espressa destinazione al Parco.

Sebbene il Parco, in quanto appartenente ad ente locale, non abbia autonomia finanziaria e contabile, il Comune dovrà redigere annualmente un documento economico-finanziario che rilevi costi e ricavi e che indichi, come minimo:

- nell'ambito dei ricavi, entrate derivanti da autofinanziamento; da risorse esterne (trasferimenti, contributi, sponsorizzazioni, fondo di dotazione);
- nell'ambito dei costi, spese derivanti: dal funzionamento ordinario; dalla gestione e cura della struttura; dalla gestione e cura delle collezioni; dai servizi al pubblico e dalle attività culturali; dagli investimenti e dallo sviluppo.

I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso al Museo, introitati dal Comune, sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale del Museo, così come previsto dall'art. 110, comma 4 del D. L.gs n. 42/2004.

Articolo 10

Conservazione e restauro dei materiali

Il Parco si impegna a garantire la conservazione delle collezioni, tanto dal punto di vista della sicurezza dei padiglioni espositivi e dei locali e strutture annesse, quanto dal punto di vista delle appropriate condizioni di esposizione e di conservazione del patrimonio archeologico.

Articolo 11

Modalità di accesso al sito

Si accede al Parco solo con il biglietto valido d'ingresso. Ogni biglietto consente un solo accesso e non è riutilizzabile, una volta usciti dal Parco non è possibile rientrare. Durante tutto il percorso, il personale è autorizzato a richiedere l'esibizione del biglietto d'ingresso.

La vendita dei biglietti termina mezz'ora prima della chiusura del Parco.

I biglietti di ingresso possono consistere in una semplice ricevuta cartacea o in una carta, tessera magnetica o elettronica, leggibili da idonee apparecchiature poste all'ingresso del Parco.

La Giunta comunale fissa un prezzo d'ingresso al Parco per i visitatori singoli e/o in gruppi.

Tale atto definisce:

- a) le categorie di biglietti e il relativo prezzo.
- b) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
- c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del

corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati.

Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita on line.

Per le visite guidate la Giunta comunale stabilisce un'ulteriore quota da versare sulla base del numero dei visitatori ammessi.

In occasione di aperture straordinarie, di mostre o di esposizioni il prezzo del biglietto di ingresso può essere appositamente variato.

Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti dovranno essere versati al Comune mediante bollettino postale.

Al fine della valorizzazione del patrimonio archeologico e storico artistico disponibile, sono auspicabili forme di agevolazione e bigliettazione integrata fra le varie realtà comunali e/o territoriali. A tale scopo potrà essere stabilito un biglietto cumulativo che consenta l'accesso a più luoghi o istituti del territorio.

Qualsiasi attività di guida all'interno del Parco deve essere autorizzata dalla Direzione del Parco stessa. Oltre al personale del Parco, sono autorizzati alla suddetta attività le guide autorizzate dotate di regolare patentino.

Articolo 12

Comportamenti Vietati

I comportamenti e le azioni di seguito indicate sono da intendersi vietate se privi di una specifica autorizzazione o permesso rilasciato dagli organi competenti.

E' fatto divieto l'introduzione di metal detector all'interno dell'area.

Asportare reperti archeologici, anche se sporadici, materiali provenienti da lavorazioni (blocchi in calcare, tufo, cementizio, terracotta ecc) e terreno.

Piantare, seminare e/o asportare qualsiasi tipo di flora.

Effettuare campeggio libero in ogni sua forma.

L'accensione di fuochi di ogni tipo, fumare, gettare a terra mozziconi di sigarette e fiammiferi, nonché altro comportamento che possa generare rischio di incendio;

E' vietata la manomissione, modifica e l'uso improprio delle strutture del Parco archeologico (recinzioni, cancelli, passerelle).

E vietato collocare o affiggere mezzi di pubblicità o simili nel Parco Archeologico.

All'interno del Parco Archeologico è ammessa la riproduzione fotografica a scopo amatoriale, turistico in osservanza delle disposizioni in materia con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui D. leg. 106/2014. Sono pertanto libere le riprese amatoriali, senza fine di lucro ed eseguite senza l'uso di mezzi che possano danneggiare le opere (luci artificiali o flash) e senza l'uso del cavalletto.

Le riprese e/o foto - cinematografiche commerciali e/o pubblicitarie, sono vincolate all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dall'Amministrazione. Quest'ultima potrà esigere il pagamento, o l'eventuale rimborso spese, di canone di disponibilità o di impiego dell'area e degli impianti esistenti, nonché l'osservanza di prescrizioni che potranno essere disposte a proprio insindacabile giudizio.

E' fatto divieto organizzare eventi pubblici non autorizzati.

E' vietata qualsiasi forma di commercio in zone diverse da quelle preposte.

E' fatto divieto assoluto di uscire fuori dai percorsi di visita individuati.

Il comportamento che il pubblico dovrà tenere nell'area dovrà sempre improntarsi al rispetto verso le persone e l'ambiente; è fatto pertanto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali offerte.

E' vietato tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico o al buon costume.

E' vietato l'ingresso con veicoli a motore non autorizzati.

È vietato gettare o abbandonare nel parco rifiuti di ogni genere e tipo. Gli stessi dovranno essere depositati negli appositi contenitori.

Sono vietate le affissioni di manifesti, nonché la pubblicità in genere e la propaganda sonora senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione. Sono sempre fatti salvi i necessari adempimenti amministrativi delle competenti Autorità.

Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.

I bambini al di sotto degli otto anni devono essere sempre accompagnati da persone adulte.

Non è consentito lasciare animali incustoditi.

Articolo 13

Servizio di guida

Il servizio di guida turistica all'interno del Parco di Fregellae è consentito esclusivamente al personale del Parco; qualsiasi altro ente e/o associazione o soggetto privato che intenda svolgerlo deve farne espressa richiesta al Direttore scientifico che sarà l'unico coordinatore delle guide e degli eventi, affinché non vi sia una sovrapposizione tra gli stessi. Sono autorizzate all'accesso e alla visita guidata le guide autorizzate (provviste di patentino).

Articolo 14

Pulizia e manutenzione

L'Ente, che è responsabile diretto della pulizia e della manutenzione del luogo, può svolgere tale compito attraverso le proprie forze, affidando il servizio a terzi e/o collaborando con la società civile, associazioni, altri Enti al fine di mantenere l'area pulita. Tutte le attività di pulizia e manutenzione dovranno avvenire, a cadenza fissa prestabilita, sotto la sorveglianza del personale affidato al Parco. Eventuali necessità manutentive o di pulizia straordinaria dovranno essere comunicate dal Direttore del Parco all'Assessorato o all'ufficio comunale competente.

Articolo 15

Controllo

Il controllo del rispetto delle norme del presente regolamento è demandato al personale presente nell'area del Parco. Nell'assolvimento di tali funzioni il personale del Parco può avvalersi, se necessario, dell'ausilio della Polizia locale e delle forze dell'ordine.

Articolo 16

Promozione

L'Amministrazione insieme alla direzione scientifica del Parco Archeologico di Fregellae, per realizzare le finalità di cui all'art. 5 del presente regolamento, favorisce la partecipazione della popolazione alla programmazione culturale, coinvolge settori sociali interessati, sollecita la visita delle scuole e della popolazione locale. Gli stessi hanno la facoltà di stringere convenzioni con Enti pubblici e con soggetti privati per gli scopi indicati nel presente regolamento.

Articolo 17

Modifiche

Le variazioni o modifiche del presente regolamento, di competenza del Consiglio Comunale, potranno essere proposte, oltre che dal Consiglio Comunale, anche dai capogruppo consiliari del Consiglio Comunale stesso.